STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO

Art. 45

Autorità competenti ad infliggere la riduzione della retribuzione

La, riduzione della retribuzione e' inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio, sentita la apposita Commissione di disciplina locale costituita secondo gli ordinamenti delle singole Amministrazioni. La riduzione della retribuzione determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Versione in vigore dal 29 marzo 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico degli operai dello Stato
Estremi	Legge 5 marzo 1961, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-degli-operai-dello-stato/art-45-autorita-competenti-ad-infliggere-la-riduzione-della-retribuzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it